



Repertorio n. 686

Raccolta n. 529

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== Repubblica Italiana =====

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di agosto alle ore dodici e minuti zero zero, in Livorno, Piazza del Municipio, n.4, nella "Sala Rossa" del Palazzo della Provincia di Livorno.

Avanti a me Dr. Gianluigi DE PAOLA, Notaio in Livorno ed iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto di Livorno, =====

è comparso il Signor: =====

- NALDI Angiolo, nato a Livorno (LI), il 12 gennaio 1954, codice fiscale dichiarato: NLD NGL 54A12 E625F e residente a Collesalvetti (LI), Via delle Sorgenti n. 166, il quale interviene nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE S.r.l., con sede in Livorno (LI), Via A.Pieroni n. 27, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Livorno 113876, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno 01257730497, capitale sociale di Euro 153.395,00 (centocinquantatremilatrecentonovantacinque virgola zero zero), interamente versato, legittimato come da poteri attribuiti dallo statuto sociale; =====

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== ORDINE DEL GIORNO per la parte straordinaria =====

4. approvazione modifiche allo Statuto Sociale. =====

5. Varie ed eventuali. =====

E quindi il comparente, signor NALDI Angiolo mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea e di redigerne il verbale relativo. =====

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue: =====

- assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto il comparente signor NALDI Angiolo, il quale consta, dichiara e dà atto: =====

- che dell'organo amministrativo sono presenti: esso presidente NALDI Angiolo, assenti i consiglieri BOGI Luca, nato a Livorno il 31 ottobre 1961, codice fiscale BGO LCU 61R31 E625K e GIOVANNI Alessandro, nato a Livorno il 25 ottobre 1962, codice fiscale GVN LSN 62R25 E625K; =====

- che è presente il 97,49% (novantasette virgola quarantanove per cento) pari a euro 149.542,84 (centoquarantanovemilacinquecentoquarantadue virgola ottantaquattro) del capitale sociale rappresentato dai soci Comune di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, Provincia di Livorno, come evidenziato nel foglio presenze, che debitamente sottoscritto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"; =====

Registrato a Livorno
il 06 agosto 2009
n. 8163 serie 1T

Iscritto alla C.C.I.A.A. di
LIVORNO
il 2 settembre 2009
Protocollo n° 19911
del 1° settembre 2009

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci: =====
SCALABRELLA GIAMPAOLO, nato a Livorno (LI) il 31 agosto 1966,
presidente; CARNEVALE LUIGI nato a CERVICATI il 14 novembre
1947, assente giustificato; TUDISCO GENNARO nato a NOLA (NA)
il 7 novembre 1958, intervenuto in rappresentanza del Comune
di Rosignano Marittimo e dimissionario dalla carica; =====

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi della
legge e di statuto in questo giorno, luogo ed ore dodici. ==

Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea
validamente costituita essendo presente la maggioranza del
capitale sociale, per cui si può discutere e deliberare sugli
argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Il Presidente dichiara altresì di aver accertato l'identità e
la legittimazione degli intervenuti. =====

Il Presidente, inoltre, dichiara di aver interpellato i soci,
se adeguatamente informati sul presente ordine del giorno, e
avuta risposta positiva, passa ad illustrare gli argomenti
posti all'ordine del giorno. =====

Per quanto esposto il Presidente dichiara aperta la seduta e,
passando all'esame del primo punto di parte straordinaria,
punto numero quattro all'ordine del giorno, il Presidente
espone ai soci la necessità di apportare le modifiche
statutarie richieste dall'art. 1, comma 729, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede per le
società partecipate totalmente dagli enti locali un massimo
di tre componenti del consiglio d'amministrazione, elevabile
a cinque ove la società abbia un capitale versato pari o
superiore all'importo determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (attualmente di euro 2.000.000,00
(duemilioni virgola zero zero), D.P.C.M. DEL 26/06/2007); il
presidente inoltre con l'occasione propone di aggiornare lo
statuto sociale all'intervenuta modifica legislativa del d.l.
29 novembre 2008 n. 185 conv. il legge 28 gennaio 2009 n. 2
del 2009, che ha abrogato il Libro dei Soci nelle s.r.l.
(art. 2478 n.1 c.c.), riformulando gli artt 9, 10 e 16, in
modo da sostituire il libro dei soci. =====

Viene quindi data lettura del proposto testo aggiornato degli
articoli interessati alla modifica. =====

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità, =====

===== **DELIBERA** =====

1) approvare il nuovo testo dell'art. 17 dello Statuto come
proposto dagli amministratori e quale risultante dal
documento riportante l'intero testo dello statuto proposto
che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; =====

2) approvare il nuovo testo degli artt. 9, 10 e 16 dello
Statuto come proposto dagli amministratori e quale risultante
dal documento riportante l'intero testo dello statuto già
allegato sotto la lettera "B"; =====

Il Presidente, visto l'esito delle votazioni proclama
approvate le delibere e con esse il nuovo statuto sociale,

Allegato" A " all'atto n. 529 di raccolta



ELENCO SOCI CONVOCATI PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA "ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE S.R.L. DA TENERSI IN DATA 03/08/2009.

- PROVINCIA DI LIVORNO

Codice fiscale: 80011010495

Domicilio del titolare o rappresentante comune: LIVORNO (LI),
Piazza del Municipio, n. 4 - CAP. 57100;

Handwritten signature

- COMUNE DI LIVORNO

Codice fiscale: 00104330493

Domicilio del titolare o rappresentante comune: LIVORNO (LI),
Piazza del Municipio, n. 2 - CAP. 57100;

Handwritten signature

- COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Codice fiscale: 00118800499

Domicilio del titolare o rappresentante comune: ROSIGNANO
MARITTIMO (LI), Via dei Lavoratori, n. 21 - CAP. 57016;

Handwritten signature

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI


Codice fiscale: 00121280499

Domicilio del titolare o rappresentante comune: CASTAGNETO
CARDUCCI (LI), Via Marconi, n. 4 - CAP. 57022;

COMUNE DI PIOMBINO


Codice fiscale: 00290280494

Domicilio del titolare o rappresentante comune: PIOMBINO
(LI), Via Ferruccio, n. 4 - CAP. 57025.



Handwritten signature

Handwritten signature



===== Allegato "B" all'atto n. 529 di raccolta =====
===== STATUTO della SOCIETA' =====
===== ENERGY AGENCY OF LIVORNO PROVINCE S.R.L. =====

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DENOMINAZIONE - OGGETTO
- SEDE - DURATA =====

Art. 1 =====

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "Energy Agency of Livorno Province S.r.l.", ai sensi dell'art. 22 L. 142/90 modificato dall'art. 17 comma 58 L. 127/97. =====

Art. 2 =====

La società ha per oggetto la definizione e l'attuazione concreta a livello locale di una serie di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente. =====

Essa può adempiere a deleghe di funzioni concernenti servizi pubblici di competenza degli Enti Locali partecipanti alla società medesima secondo le previsioni di legge, svolgendo le attività corrispondenti. =====

La Società, inoltre, favorisce lo sviluppo delle attività in campo energetico-ambientale attraverso consulenze, studi, analisi, ricerche, organizzazione banche dati, audits, organizzazione di corsi e convegni, diffusione di tecnologie e risultati, informazione e formazione. =====

La Società può procedere alla acquisizione di partecipazioni di altre società aventi oggetto connesso al proprio e se funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. =====

Art. 3 =====

La società ha sede legale nel Comune di Livorno. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o modificare filiali, succursali, uffici tecnici e dipendenze di ogni genere, anche fuori dal Comune di Livorno. =====


Art. 4 =====

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE =====

Art. 5 =====

II capitale sociale è di euro 153.335,00= (centocinquanta-tremilatrecentonovantacinque/00) diviso in quote ai sensi di legge. =====



Art. 6 =====

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. =====

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. =====

===== FINANZIAMENTI DEI SOCI =====

Art. 7 =====

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. =====

===== PARTECIPAZIONI SOCIALI =====

Art. 8 =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. =====

Art. 9 =====

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. =====

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. =====

Il trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo non produce effetto nei confronti della società. =====

===== RECESSO DEL SOCIO =====

Art. 10. =====

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. =====

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro

delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. == Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. =====

Art. 11 =====

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. =====

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere. =====

===== DECISIONI DEI SOCI =====

Art. 12 =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. =====

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. =====

Art. 13 =====

Sono riservate alla competenza dei soci: =====

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;=
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci; =====
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; =====
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo



inderogabile alla competenza dei soci. =====

Art. 14 =====

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e debbono essere assunte con delibera assembleare. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

Art. 15 =====

Le decisioni dei soci dovranno essere assunte con il metodo assembleare. =====

Art. 16 =====

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: =====

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano; =====

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel Registro delle Imprese, in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; =====

e) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; =====

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; =====

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; =====

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; =

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal

presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelta. =====

===== AMMINISTRAZIONE =====

Art. 17 =====

La società può essere amministrata, sulla base di delibera assembleare: =====

- a) da un amministratore unico; =====
- b) da tre amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione. Il Consiglio può essere composto da cinque amministratori ove la società abbia un capitale versato pari o superiore all'importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (attualmente di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), D.P.C.M. DEL 26 giugno 2007). =====

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori =====

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. =====

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. =====

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi sociali. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. =====

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di

terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. =====

Art. 18 =====

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. =====

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. =====

Art. 19 =====

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità. =====

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente a meno che l'amministrazione sia stata affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta in tal caso anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intenderà a loro attribuita con le stesse modalità. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. =====

Art. 20 =====

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme : =====

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due amministratori; =====
- e) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima, la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; =====
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i

componenti dell'eventuale organo di controllo; =====
e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese
con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori
in carica ; =====
f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario,
anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle
deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; =====
g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per
l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi
previste dalla legge, le decisioni del consiglio di
amministrazione sono adottate collegialmente. =====

Art. 21 =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono
assegnare loro un gettone di presenza e riconoscere una
indennità di carica al Presidente del Consiglio in misura
fissa o proporzionale. =====

Art. 22 =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del
presidente un direttore. Il direttore, sulla base delle
delibere del Consiglio di Amministrazione gestisce lo staff e
l'attività della società; rende conto delle sua attività al
presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consiglio
stesso. Il periodo di tempo per il quale rimane in carica
viene stabilito dal Consiglio, il quale può delegare parte
dei propri poteri al direttore e tra questi anche quelli di
rappresentanza. =====

ORGANO DI CONTROLLO =====

Art. 23 =====

Quando l'Assemblea dei soci o la legge prevede l'obbligo
della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il
controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e
due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. ===

BILANCIO E UTILI =====

Art. 24 =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio
e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può
essere presentato ai soci per l'approvazione entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto
della società. =====

Art. 25 =====

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una
somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi
destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte
degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una

diversa decisione degli stessi. =====

===== TITOLI DI DEBITO =====

Art. 26 =====

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Art. 27 =====

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. =====

===== RINVIO ALLA LEGGE =====

Art. 28 =====

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge. =====

Firmato Angiolo NALDI =====

Firmato Gianluigi De Paola Notaio (impronta del sigillo). ==

quale risultante dall'allegato "B",. =====

Non essendovi altro da deliberare per quanto concerne la parte straordinaria e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta per la parte straordinaria, proseguendo l'assemblea in forma ordinaria essendo le ore dodici e minuti trenta. =====

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati. =====

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto al Comparente il quale, a mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla verità e lo approva. Occupa due fogli scritti per facciate sette sin qui.=

Firmato Angiolo NALDI =====

Firmato Gianluigi De Paola Notaio (impronta del sigillo). =

===== ***** =====

Copia conforme all'originale firmata a norma di legge rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Livorno, 14 ottobre 2009 =====

